



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI puntuale per l'anno 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTI**, del mese di **APRILE**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	No
FIUME TERESA	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 23 del 04/04/2023 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2023”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Lamberto Chiara, la quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

riepilogando le indicazioni di ARERA in merito all'approvazione di un PEF pluriennale, in base alle quali il PEF per l'anno corrente è già stato approvato nell'anno 2022 mentre le tariffe vengono approvate con il provvedimento in oggetto. Illustra poi le slides che vengono proiettate sugli schermi della sala del Consiglio Comunale evidenziando come la parte variabile ammonti a 513.558 euro mentre l'intero PEF valga 948.993 euro, ed esplicitando come tuttavia il maggior costo sia dovuto a conguagli. Illustra poi anche il metodo "trinomio" di tariffazione puntuale che verrà utilizzato a partire dal corrente anno;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire o di rendere dichiarazioni di voto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0

ASTENUTI

N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 23 del 04/04/2023 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2023”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 23

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 04/04/2023

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI puntuale per l'anno 2023

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Piano Economico Finanziario a copertura dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2022 che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29/07/2021 e emendato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2022;

VISTO in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce

- al comma 5 che la quota fissa della TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- al comma 6 che la quota variabile della TARIP è determinata in parte secondo il metodo normalizzato e per una quota in modo puntuale
- al comma 7 che la quota variabile a copertura della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione diretta o indiretta, è di natura presuntiva ed è determinata applicando i coefficienti kb e kd di potenziale produzione di rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- al comma 8 che la quota variabile puntuale della tariffa è determinata in rapporto alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, al lordo del costo per la gestione di una produzione minima di RUR realisticamente realizzabile anche in situazioni di perfetta differenziazione dei rifiuti.
- al comma 9 che il quantitativo di rifiuti raccolto presso ciascuna utenza è ricavato dal prodotto del volume (espresso in litri) del contenitore esposto per il numero di svuotamenti rilevati nell'anno di riferimento
- al comma 10 che il costo per ogni litro per la gestione del RUR è il risultato della suddivisione del costo complessivo evidenziato nel Piano Economico Finanziario

imputato alla gestione del RUR per un valore determinato secondo i seguenti passaggi:

- a) si rilevano i litri complessivi di RUR svuotati nell'anno precedente,
- b) dal numero sopra evidenziato si decurtano i litri imputabili a frazioni non oggetto di misurazione (es. pannolini, ecc),
- c) al totale dei litri così determinato si applica una riduzione finalizzata a definire una volumetria "obiettivo" per l'anno in corso stabilita con la delibera che determina la tariffe
- d)

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che i dati definitivi sugli svuotamenti effettivamente operati da ogni singola utenza vengono acquisiti solo nell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario di competenza per l'incasso della TARI Puntuale.

RITENUTO che per poter mantenere in capo all'esercizio finanziario 2023 l'introito per gli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi che saranno versati con la rata a saldo con scadenza al 30 aprile del 2024 e garantire così la copertura integrale del PEF, occorrerà accertare, oltre l'importo derivante dalle liste di carico, anche la previsione di incasso della quota variabile misurata.

CONSIDERATO che, i dati reali degli svuotamenti effettivi saranno conoscibili soltanto dal mese di gennaio 2023, l'eventuale scostamento rispetto a quanto accertato verrà gestito con il primo PEF utile;

VISTO l'art. 2, comma 4 del citato regolamento comunale che chiarisce che la ripartizione tra quota fissa e quota variabile deriva direttamente dal calcolo del PEF e che la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.

CONSIDERATO che:

l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Di prendere atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 43,40 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 56,60 %.

Di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 69 % alle utenze domestiche e per il 31 % alle utenze non domestiche.

Di accertare in entrata la somma di € 948.993 a titolo di gettito riferito all'incasso della parte fissa e della parte variabile presunta delle tariffe 2023.

Di dare atto che l'accertamento del gettito residuo di € 173.795,12 riferito alla sola quota variabile puntuale, che sarà incassato con la rata a saldo nell'anno 2024, ma imputato nell'esercizio finanziario corrente a copertura integrale del PEF, sarà effettuato con l'acquisizione delle liste di carico approvate dal Responsabile della Tariffa entro il 31 dicembre 2023.

Di dare atto che le tariffe della TARI per l'anno 2023 sono calcolate con il metodo tariffario trinomio che scompone il tributo in una quota fissa e in due quote variabili di cui una calcolata in via presuntiva secondo il metodo normalizzato, e l'altra in modo puntuale.

Di approvare, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile presunta della TARIP applicabile per le sole frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione diretta o indiretta i coefficienti di ka, kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999, nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), facenti parte integrante e sostanziale della presente.

Di fissare nella misura indicata nel prospetto "simulazioni" (Allegato 2) il numero degli svuotamenti minimi del RUR e la volumetria obiettivo da utilizzare per il calcolo del costo/litro del RUR.

Di approvare le tariffe della TARI Puntuale Trinomia per l'anno 2023 come rappresentate dal prospetto "simulazioni" (Allegato 2) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che le tariffe assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario di cui al primo punto.

Di dare atto che sull'importo TARIP si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2022 dalla Città Metropolitana di Torino.

Di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021.

Di provvedere ad inviare, entro il termine del 14 ottobre, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE